

"CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER LA STORIA DELL'UNIVERSITA' DI MESSINA"

- STATUTO -

ART. 1. E' costituito presso l'Università degli Studi di Messina il "Centro di documentazione per la storia dell'Università di Messina".

ART. 2. Il Centro si prefigge di raccogliere e di ordinare la documentazione sull'Ateneo messinese e di promuovere lo studio sistematico della storia di esso dalle origini ad oggi sotto tutti gli aspetti, dedicando particolare attenzione: alle istituzioni ed alle strutture dell'Università e delle Facoltà nel loro sviluppo storico, alle figure dei docenti che vi hanno operato, ai rapporti esistenti con la cultura italiana e straniera, al contributo dato da quest'Ateneo al progresso della cultura e delle scienze, ai nessi tra le vicende dell'Università e la vitaculturale, sociale e politica della Sicilia, alle caratteristiche della popolazione studentesca.

ART. 3. Per raggiungere questi scopi il Centro cura :

- a) la conservazione, l'ordinamento, l'incremento e la consultazione delle sezioni storiche dell'Archivio dell'Università e di ogni altra raccolta di materiale universitario;
- b) la raccolta e la riproduzione fotomeccanica o in microfilms delle fonti attinenti alla storia dell'Ateneo conservate in originale in archivi e biblioteche in Italia ed all'estero;
- c) la schedatura, l'eventuale riproduzione fotografica e la conservazione di ogni documento relativo all'Ateneo;
- d) la ricostruzione di un *chartularium* dell'antica Università;
- e) la conservazione, l'incremento e la schedatura di una raccolta iconografica relativa all'Ateneo;
- f) la costituzione di uno schedario computerizzato di dati e fonti relativi all'Ateneo e la pubblicazione di strumenti bibliografici sulla storia dello stesso;
- g) la pubblicazione di una collana di fonti e studi sulla storia dell'Università di Messina;
- h) la pubblicazione di un annuario o di un bollettino informativo periodico relativo alla vita dell'Ateneo;
- i) la promozione tra gli studenti e fra i giovani laureati di ricerche originali sulla storia dell'Università, procurando e destinando i mezzi occorrenti allo scopo (premi, borse di studio, contributi di ricerca);
- l) ogni altra iniziativa volta a promuovere la conoscenza e lo studio della storia dell'Università di Messina e della odierna realtà culturale dell'Ateneo (convegni, mostre, edizioni di materiale divulgativo, etc.).



ART. 4. Il Centro ha sede in appositi idonei locali messi a disposizione dal Consiglio di Amministrazione dell'Università e dispone di proprio personale amministrativo.

Il Centro è finanziato mediante apposito stanziamento annuale disposto dal Consiglio di Amministrazione dell'Università sui fondi destinati alla ricerca scientifica (nella misura del % del loro ammontare complessivo) e su altri capitoli di spesa e con eventuali contributi provenienti da Enti Pubblici e privati.

Il Centro riceve in consegna il materiale da conservare riguardante la vita e la storia dell'Università di Messina e dispone di proprie attrezzature nonché delle apparecchiature necessarie per la sua attività.

Per l'amministrazione si applicano le normative contabili vigenti nell'Università.

In caso di scioglimento del Centro il Consiglio dello stesso può proporre al Consiglio di Amministrazione dell'Università la futura destinazione del materiale acquisito.

ART. 5. Sono organi del Centro: a) Il Consiglio, b) il Comitato Tecnico, c) Il Presidente, d) Il Segretario.

ART. 6. Il Consiglio del Centro è costituito da 9 membri effettivi, da 6 membri aggiunti e da membri onorari in numero non superiore a 9. Ne fanno parte, di diritto, il Rettore dell'Università, che lo presiede, ed il Direttore Amministrativo della stessa.

I membri effettivi sono nominati con decreto del Rettore, uno per Facoltà su proposta delle medesime, fra i professori di ruolo comunque interessati alla storia dell'Ateneo.

I membri aggiunti sono nominati con decreto del Rettore, su proposta dei membri effettivi del Consiglio, fra i docenti ed i ricercatori dell'Ateneo messinese e fra gli studiosi italiani e stranieri cultori della storia dell'Università di Messina.

I membri onorari sono nominati con decreto del Rettore, sentito il Consiglio, fra i cittadini ed i rappresentanti degli Enti che si siano resi benemeriti del Centro. Sono membri onorari di diritto: il Sindaco di Messina ed il Presidente della Provincia.

I membri effettivi ed aggiunti del Consiglio durano in carica 6 anni e sono riconfermabili.

ART. 7. Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta all'anno su convocazione del Presidente. Convocazioni straordinarie possono essere richieste da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio traccia le linee di lavoro del Centro, indica al Comitato Tecnico le iniziative e le attività idonee al raggiungimento dei fini statutari, approva annualmente, su proposta del Comitato Tecnico, la relazione ed il bilancio consuntivo sull'attività svolta ed il programma di lavoro ed il bilancio preventivo per il nuovo anno.



ART. 8. Il Comitato Tecnico è composto dal Rettore dell'Università, che lo presiede, dal Segretario del Centro e da tre Consiglieri delegati eletti dal Consiglio fra i propri membri effettivi e aggiunti. Di questi uno ha funzioni di Vicepresidente.

I membri del Comitato Tecnico hanno durata triennale e sono designati dal Consiglio con voto limitato a due nominativi. Risultano eletti i 3 consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti ed in caso di parità prevale il candidato accademicamente più anziano.

ART. 9. Il Comitato Tecnico, in esecuzione delle direttive impartite dal Consiglio e sotto la guida del Presidente, attua le iniziative programmate.

All'inizio di ogni anno accademico esso sottopone all'approvazione del Consiglio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ed il programma di lavoro per il nuovo anno, nonché i bilanci consuntivo e preventivo.

Il Comitato tecnico potrà anche costituire delle commissioni di lavoro su temi e per settori specifici avvalendosi delle necessarie collaborazioni anche esterne.

ART. 10. Il Presidente del Centro è il Rettore dell'Università. Egli ne coordina l'attività e lo rappresenta legalmente.

ART. 11. Il Presidente può delegare permanentemente, fra i Consiglieri membri del Comitato, un Vicepresidente, che d'ordinario lo sostituisce e lo rappresenta. Il Vicepresidente dura in carica un triennio.

ART. 12. Il Segretario del Centro è un professore ordinario eletto dal Consiglio, nella sua prima riunione, fra i suoi membri effettivi ed aggiunti. Dura in carica per l'intera durata del Consiglio ed è rieleggibile.

ART. 13. Il Segretario attua le disposizioni del Comitato e del Consiglio, provvede ai pagamenti e agli acquisti, tiene i rapporti con i terzi, segue la realizzazione delle attività del Centro, controfirma gli atti amministrativi, sovrintende al personale amministrativo, cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio e del Comitato Tecnico, tiene la contabilità del Centro avvalendosi dell'apporto del personale amministrativo assegnato al Centro stesso.

ART. 14. Le sedute del Consiglio e del Comitato Tecnico sono valide con la partecipazione della metà più uno dei rispettivi membri, non computati gli assenti giustificati ed i membri onorari. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consigliere o il membro del Comitato Tecnico che risulti assente ingiustificato a tre riunioni decade automaticamente. Il Presidente provvede agli atti relativi alla sua sostituzione.

Sono da considerarsi automaticamente decaduti i membri effettivi trasferiti ad altra università o collocati in pensione. I membri chiamati a



sostituire quelli decaduti cessano alla naturale scadenza dell'organo di cui sono chiamati a fare parte.

**ART. 15.** Il Centro cura l'aggiornamento ed il continuo incremento di una banca dati relativa alle fonti ed alle notizie reperibili sulla storia e la vita dell'Ateneo.

**ART. 16.** Il Centro cura la raccolta dei dati necessari per costituire una valida documentazione della vita dell'Ateneo e provvede alla stampa, con periodicità annuale, di un annuario o bollettino informativo.

**ART. 17.** Il Centro cura l'edizione di fonti e la pubblicazione di memorie riguardanti la storia dell'Ateneo.

L'accoglimento degli scritti per la pubblicazione è deliberato dal Comitato Tecnico su motivata proposta di almeno due membri del Consiglio.

**ART. 18.** Il Centro dispone di una propria biblioteca specialistica.

**ART. 19.** Il presente Statuto può essere integrato con un Regolamento deliberato dal Consiglio del Centro su proposta del Comitato Tecnico ed approvato dal Rettore con proprio decreto.

**ART. 20.** Eventuali variazioni al presente Statuto dovranno essere disposte con decreto rettorale su delibera del Consiglio del Centro adottata a maggioranza di due terzi dei membri effettivi ed aggiunti.

Ogni variazione di Statuto che comporti oneri per l'Ateneo è comunque subordinata al parere del Senato Accademico ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Messina.

**ART. 21.** Il presente Statuto è promulgato con apposito decreto rettorale dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università sentito il parere del Senato Accademico.

#### **NORME TRANSITORIE**

**ART. 1.** In via provvisoria ed in attesa dell'assegnazione di idonei locali e del necessario personale il Centro potrà essere aggregato, con apposito provvedimento del Presidente dello stesso, ad un'Istituto dell'Ateneo.

**ART. 2.** All'entrata in vigore del presente statuto si scioglie il preesistente "Comitato per la Storia dell'Università di Messina" e tutta la documentazione già raccolta ed i suoi beni, nonché i fondi ad esso già assegnati, sono trasferiti al costituito "Centro di documentazione per la storia dell'Università di Messina".



\*\*\*\*\*

Il presente Statuto, letto e discusso articolo per articolo, è approvato dai rappresentanti designati dalle Facoltà nella riunione del 25 maggio 1988.

Il Presidente del Centro - Rettore dell'Università  
prof. G. Stagno d'Alcontres

I membri effettivi del Consiglio:

proff. P. Bronzetti, Facoltà di Medicina Veterinaria  
F. Caracciolo, Facoltà di Economia e Commercio  
G. Faraone, Facoltà di Scienze MM. FF. NN.  
G. Ferràù, Facoltà di Lettere e Filosofia  
A. Ioli, Facoltà di Medicina e Chirurgia  
G. Lamonica, Facoltà di Farmacia  
A. Metro, Facoltà di Giurisprudenza  
A. Romano, Facoltà di Scienze Politiche  
S. Tramontana, Facoltà di Magistero

